



COMUNE DI DESULO

Via Lamarmora 73 - 08032 Desulo (NU) C. F. 81000250910 - P.IVA 00168490910 - Tel. 0784 619211

Ufficio Polizia Locale

www.comune.desulo.nu.it comune.desulo@annutelpc.it info@comune.desulo.nu.it

ORDINANZA n. 2 DEL 27 GENNAIO 2026 DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DI VIGILANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ, CHIUSURA AL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO E PEDONALE STRADA LOCALITÀ TODOGIA.

IL RESPONSABILE

Premesso che Decreto n. 1 del 07/01/2026 il Sindaco Avv. Giovanni Cristian Melis è stato nominato sé medesimo quale Responsabile dell'Area Tecnica e di Vigilanza;

Acquisito il verbale di sopralluogo congiunto della Polizia Locale effettuato in data 23/01/2026 prot. 616/2026 in cui si segnalava la caduta di massi sullo stradello in Loc. Todogia.

Rilevata la pericolosità della situazione, che presenta alte probabilità di ulteriori distacchi causati da fratture della massa rocciosa, della necessità di interdire la circolazione del tratto di strada interessato, per ragioni di sicurezza, almeno fino alla risoluzione della problematica segnalata e constatata sul posto;

Considerato che i lavori di ripristino della situazione descritta sopra si prolungheranno per circa un mese;

Valutata la necessità di garantire la sicurezza, disponendo la limitazione della circolazione al traffico nella strada comunale interessata ai lavori necessari, impedendo l'accesso e l'avvicinamento ai veicoli nei pressi dei lavori;

Dato atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati nelle forme di legge;

Richiamati:

- il decreto legislativo 285/1992 (Codice della strada) ed il decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada), sulla disciplina della circolazione stradale;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

La chiusura della strada comunale "Loc. Todogia" 27/01/2026 al 28/02/2026.

DISPONE

che l'Ufficio Tecnico

- provveda al posizionamento, almeno 48 ore prima della validità, dei segnali stradali temporanei (anche con uso di apposito transennamento) ed alla successiva rimozione al termine esigenze, ai sensi Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione;
- operi la temporanea rimozione/occultamento della segnaletica in contrasto ed il suo ripristino al termine dei lavori;

È incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare;

AVVERTE

- che in deroga ai divieti di cui trattasi, potranno transitare e sostare solamente gli eventuali veicoli in dotazione alla Ditta esecutrice dei lavori di messa in sicurezza ed i veicoli di soccorso;
- che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n. 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza;
- che nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.

Desulo, 27/01/2026

**Il Responsabile del Servizio
Tecnico e di Vigilanza**
Avv. Giovanni Cristian Melis

MELIS
GIOVANNI
CRISTIAN
27.01.2026
14:13:12
GMT+01:00

